

N°	107	SENT.
N°	03	CONT.
N°	107	CRON.
N°		REPER.

ic

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLZANO

ESENTE

in persona della giudice
dott.ssa Mirta Pantozzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G.C. promossa da:

residente a Bolzano in via

inizialmente in proprio, e successivamente con difensore, con
comparsa di costituzione dd. 05.01.2004, avv. Laura Benuzzi, quale
procuratore e domiciliataria, con studio in Bolzano, piazza Vittoria nr.
3, giusta delega a margine dell'atto di comparsa di costituzione con
difensore;

attore

contro

AUTOSTRADA DEL BRENNERO Spa, con sede in Trento, via
Berlino nr. 10, in persona del legale rappresentante dott. Ferdinand
Willeit, rappresentata ed assistita dall'avv. Gianfranco Fedele, con
studio in Bolzano, Corso Italia, 23, ove elegge domicilio, giusta
delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

convenuta

OGGETTO: risarcimento danni



Causa assegnata a sentenza all'udienza del 13.12.2006 sulle
seguenti conclusioni di parte attrice:

Voglia questo Ill.mo Giudice di Pace, con decisione in via equitativa,
in accoglimento della presente domanda, condannare l'Autostrada
del Brennero Spa, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, al risarcimento del danno richiesto di € 450,00 ovvero nella
misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre nei limiti
della competenza del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazioni.

Con vittoria di spese".

Conclusioni di parte convenuta:

"rigettare ogni attorea pretesa perché inammissibile ed infondata.

Con condanna del signor _____ ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al
pagamento di € 450,00 per responsabilità aggravata.

Con favore di spese, competenze ed onorari di causa."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione di data 28.07.2003, ritualmente notificato,
l'attore, _____ di Bolzano, citava davanti al Giudice di Pace
di Bolzano, l'Autostrada del Brennero Spa, in persona del suo legale
rappresentante e domandava la condanna della medesima al
pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 450,00 da
determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno.
Raccontava l'attore che, in data 08.05.2002, all'incirca verso le
12.45, avveniva un incidente sulla carreggiata sud dell'autostrada
A22, poco dopo la stazione di servizio di Laimburg (a circa 10 km dal
casello di Bolzano sud), incidente che produceva un blocco del
traffico in direzione Trento.



Proprio quel giorno l'attore doveva recarsi a Trento per lavoro e, pertanto, verso le ore 14.30 entrava in autostrada dal casello Bolzano sud. Percorse solo poche decine di metri, egli veniva bloccato ancora sulla bretella d'immissione all'autostrada, dalla colonna delle autovetture in coda, ove rimaneva, senza potersi muovere, fino alle 15.30, quando il traffico ritornava finalmente a scorrere.


In conseguenza del ritardo il signor _____ lamentava un danno economico per la perdita dell'appuntamento, un danno alla propria immagine professionale, nonché un danno personale a causa del disagio fisico e psicologico dettato dalla particolare situazione subita.

L'attore si doglieva ancora del fatto che nulla era stato posto in essere dalla direzione dell'A22 per avvisare l'utenza del blocco del traffico ed impedirne l'ingresso, negando con ciò la possibilità di scelte alternative.

Quantificava il danno subito in complessivi € 450,00.

Con comparsa di risposta del 03.12.2003 si costituiva la società Autostrada del Brennero, contestando ogni responsabilità per danni: la società confermava l'accadimento del grave incidente avvenuto sulla carreggiata sud dell'Autobrennero, nella quale cinque persone erano rimaste ferite, confermando anche il blocco del traffico (a partire dalle 12.45), al fine di consentire l'arrivo dei soccorsi e per trasportare con urgenza i feriti all'ospedale.

Affermava, però, che la segnalazione dell'incidente fosse regolarmente avvenuta, sulle lavagne luminose appese sopra le cabine di esazione, segnalazione che viene fatta automaticamente



dalla centrale operativa di Trento, trascorsi 15-20 minuti dall'incidente.

Parte convenuta inoltre, considerata temeraria l'azione attorea, chiedeva la condanna di _____ per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come nelle soprammenzionate conclusioni di parte convenuta (quantificato in € 450,00).

In corso di causa venivano escusse le testimonianze di _____ teste oculare, _____ all'epoca dei fatti presso il centro operativo di assistenza all'utenza dell'A22, di _____ altro testimone oculare, _____ all'epoca dei fatti _____ della centrale operativa dell'A22 e di _____ moglie dell'attore.

La causa quindi passava in decisione sulle sopra riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea risulta fondata e va accolta.

Infatti, in corso di causa, è stato provato che all'ingresso del casello di Bolzano sud non vi era alcuna segnalazione d'incidente. Tale assunto si desume dalla testimonianza di _____ "ricordo che il giorno dell'incidente sono entrato in autostrada dopo mezzogiorno, non so indicare l'ora precisa. So che all'ingresso dell'autostrada non vi era alcuna segnalazione d'incidente e che tutto appariva del tutto regolare. Pertanto mi sono accinto a prendere il biglietto e sono ripartito. Andando sulla rampa che immette nell'autostrada sono rimasto bloccato in una fila che mi ostruiva davanti e dietro per un'ora circa..." e dalla testimonianza di _____



"ricordo di essere entrato immediatamente in autostrada. Non vi era alcuna segnalazione relativa ad incidente né prima, né all'altezza del casello. Tutto appariva assolutamente normale."

A tali testi di parte attrice non vi è ragione per non dover dar credito, avendo essi dato entrambi una versione dei fatti precisa, puntuale, ma soprattutto del tutto concordante, sia con la testimonianza dell'altro teste, che con le dichiarazioni attoree.

Di contro i testi di parte convenuta all'epoca dei fatti dell'A22 e

all'epoca dei fatti, presso tale centro operativo, si sono limitati a descrivere la procedura ordinaria in caso di incidente, senza essere in grado di specificare chi, nel caso di specie, avesse provveduto ad attivare la segnaletica: infatti riferiva: "Non ricordo se sono stato io a provvedere all'accensione delle lavagne luminose o se è stato un mio collega. Normalmente lavoravamo in tre. Pertanto sono sicuro che se non l'ho fatto io è stato uno dei miei colleghi ad attivare le lavagne. Non vi è però alcuna prova scritta di ciò." Mentre il riferiva: "Io non ero all'interno della centrale operativa, perché ho un ufficio a parte " specificando poi di aver controllato che tutti i servizi di informazione, nel caso di specie, fossero stati attivati, uno o due giorni dopo l'accaduto, poiché, egli riferiva, "ogni cosa che fa l'operatore viene tracciata e registrata dal sistema" essendo con ciò "possibile il controllo sull'operato degli addetti". Egli riferiva che il controllo effettuato dava esito regolare, ma



tale effettivo svolgersi della procedura veniva smentito dai testi attorei.

A tali testi si ritiene di dover dare maggiore credito essendo persone estranee all'attore, mentre i testi di parte convenuta sono proprio coloro che avrebbero dovuto diligentemente occuparsi, perché persone addette alle centrale operativa del centro assistenza utenti dell'A22, di avvertire l'utenza, segnalando l'incidente.

Inoltre gli stessi testi di parte convenuta non sono riusciti a risalire a chi avesse materialmente attivato le cosiddette "lavagne luminose", rimanendo vaghi nella risposta.

Risulta inoltre, e ciò è un dato pacifico, che al casello di Bolzano sud non vi sia stata alcuna lavagna luminosa all'epoca dei fatti.

L'attore è entrato in autostrada circa un'ora e tre quarti dopo l'incidente: è infatti altrettanto pacifico che l'incidente si verificava alle 12.45, mentre l'attore entrava in autostrada verso le 14.30, rimanendo bloccato dopo poche decine di metri, sulla bretella di immissione all'autostrada. Ciò significa che dopo un'ora e tre quarti dall'incidente, non era stata predisposta ancora nessuna segnalazione per gli utenti della strada, che si accingevano ad entrare in autostrada al casello di Bolzano sud.

L'attore fa richiesta alla convenuta di essere risarcito dei danni professionali subiti e precisamente la perdita dell'appuntamento con un cliente a Trento, con danno anche dell'immagine e perdita di guadagno.

Tale danno, peraltro solo genericamente indicato, non è stato né specificato né provato in corso di causa, tanto che alla sottoscritta è



tutt'ora ignota la professione svolta dall'attore ed indicata molto genericamente dallo stesso in atto di citazione in "commerciante". Pertanto tale voce di danno non può essere risarcita.

L'attore richiede poi il risarcimento per danni "esistenziali" di tipo fisico e psicologico per essere rimasto bloccato nel traffico per più di un'ora a pochi metri dal casello autostradale.


Infatti l'attore imputa all'autostrada del Brennero di non essere stata in grado di evitare, in un lasso ragionevole di tempo, che ignari utenti entrassero in autostrada, per rimanere bloccati, pochi metri oltre il casello, prima ancora di poter accedere all'autostrada vera e propria.

Con una semplice segnalazione prima dell'entrata del casello, tali danni avrebbero potuto essere tranquillamente evitati.

↪ Tale danno di natura "esistenziale", ex art. 2043 c.c., può essere risarcito in via equitativa.

Infatti tale danno non rientra nella normale alea che caratterizza ogni viaggio automobilistico come vorrebbe sostenere parte convenuta. Ben diverso è il ritardo complessivo di un'ora su un viaggio a lunga percorrenza (dovuto a soste per "piccoli incidenti di percorso" di varia natura le cui varie perdite di tempo sommate tra loro possono dare un ritardo di circa un'ora) rispetto ad un'ora continuata di attesa a pochi metri dal casello di Bolzano sud per un "viaggio" con destinazione Trento (a soli 60 km circa di distanza!) che avrebbe potuto essere compiuto tranquillamente anche sulla statale!

Né può essere preso a parametro di riferimento il regolamento CEE in tema di rimborsi dovuti a passeggeri di volo in ritardo, nella parte



in cui il risarcimento viene erogato solo se il volo subisce un ritardo di almeno due ore!

Infatti ben diverso è trovarsi dentro ad un aeroporto dotato di tutti i confort (servizi igienici, bar, telefono, giornali, ecc.) rispetto al rimanere sul ciglio di una strada ma, nonostante ciò, con solo due ore di ritardo, a condizioni ben più vantaggiose, il passeggero di volo viene rimborsato!


Oltremodo legittimo appare perciò, dopo tale confronto, il risarcimento nei confronti dell'utente della strada, rimasto bloccato sulla stessa per più di un'ora in condizioni ben peggiori!

E' evidente la mancata sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.!

A fronte pertanto della domanda omnicomprensiva dell'attore, ammontante ad € 450,00 per entrambe le voci di danno, risulta equo, per una sola voce di danno, un risarcimento, effettuato in via equitativa, pari ad € 200,00.

A tale cifra sono da aggiungere gli interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, nonché la rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza. Parte convenuta però non ha dimostrato alcun atteggiamento collaborativo, atto al raggiungimento di una conciliazione, onde evitare il protrarsi della causa, dichiarando espressamente, all'udienza del 23.06.2004, di non essere disponibile a conciliare. Tale atteggiamento può essere valutato ai sensi dell'art. 116 II comma c.p.c., anche al fine della condanna alle spese di lite, che vengono, pertanto, addebitate interamente a parte convenuta.



P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bolzano, definitivamente decidendo, ogni altra o diversa istanza disattesa:

accerta e dichiara

che la società Autostrada del Brennero S.p.a. con sede in Trento, via Berlino nr. 10, in persona del legale rappresentante dott. Ferdinand Willeit, è debitrice nei confronti del signor _____ della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale subito in data 08.05.2002 e meglio descritto in atto di citazione e quindi

condanna

la società Autostrada del Brennero S.p.a. con sede in Trento, via Berlino nr. 10, in persona del legale rappresentante dott. Ferdinand Willeit

- 1) al pagamento, in favore di _____, residente a Bolzano via _____, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Benuzzi di Bolzano, piazza Vittoria nr. 3, della somma di € 200,00, per la causale di cui in motivazione, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- 2) alla rifusione nei confronti di parte attrice, delle spese di lite, liquidate, in via equitativa, in complessivi € 900,00, oltre IVA e CAP come per legge.

Bolzano, il 15.4. 2007

Il Cancelliere



La Giudice di Pace

Dott.ssa Mira Pantozzi